

Le pensioni dei liberi professionisti iscritti ad un albo

Geometri

Continuiamo nella pubblicazione delle schede relative alla previdenza dei liberi professionisti iscritti ad un albo.

E' un lavoro che ci impegnerà per parecchio tempo essendo le casse interessate ben 26.

Il testo delle schede, riordinato da Salvatore Martorelli, è stato tratto da una pubblicazione del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali <http://www.pensionielavoro.it/>

Geometri

ENTE GESTORE - Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri liberi professionisti
Lungotevere Arnaldo da Brescia 4 -00196 ROMA - www.cipag.it

CONTRIBUTI OBBLIGATORI (quanto costa la pensione)

L'Ente di riferimento per la tutela previdenziale dei geometri liberi professionisti è la Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri liberi professionisti, che si alimenta con due tipi di contribuzione.

Contributo soggettivo

Ammonta al:

- 18,00% del reddito professionale dichiarato l'anno precedente ai fini IRPEF, con un massimale di 152.650 euro e con un contributo minimo di 3.320 euro;
- 3,5% della parte di reddito professionale eccedente eccedente i 156.050 euro.

Fino al compimento del trentesimo anno di età è possibile una riduzione del contributo soggettivo così strutturato:

- riduzione di 1/4 per i primi 2 anni e riduzione di 1/2 per i successivi 3 anni per il contributo minimo;
- 3,75% per i primi 2 anni e 7,50% per i successivi 3 anni per il contributo percentuale.

Contributo integrativo

Il contributo integrativo consiste:

- nel 5% dei corrispettivi assoggettati a IVA, con un minimo di 1.660 euro (per i geometri iscritti alla Cassa che prestano attività professionale in favore delle Amministrazioni Pubbliche, la misura è fissata al 4%); per effetto del principio della frazionabilità, i contributi soggettivo e integrativo sono rapportati ai mesi di effettiva iscrizione. Sono tuttavia frazionabili in ragione ai mesi solo i contributi minimi soggettivo e integrativo;
- quota fissa di 8 euro per il fondo maternità delle professioniste.

La contribuzione 2020

18% reddito professionale IRPEF sino a 156.050 euro	Minimo 3.320 euro
3,5% oltre 156.050 euro	---
5% sul volume affari IVA	Minimo 1.660 euro

I TRATTAMENTI PENSIONISTICI

Il diritto alle prestazioni pensionistiche è subordinato alle condizioni che in via generale sono il verificarsi dell'evento protetto (ad esempio il compimento di una determinata età) e il possesso da parte dell'assicurato di determinati requisiti contributivi e assicurativi.

Pensione di vecchiaia retributiva

Viene corrisposta al compimento del 70° anno di età, con almeno 35 anni di contribuzione (a regime nel 2019). Nel periodo transitorio i requisiti sono stati elevati con la seguente progressione:

Anno di pensionamento	Età anagrafica	Anzianità contributiva
2012	66 e 6 mesi	33
2013	67	34
2014	67 e 6 mesi	34
2015	68	35
2016	68 e 6 mesi	35
2017	69	35
2018	69 e 6 mesi	35
2019 - 2020	70	35

Pensione di vecchiaia contributiva

All'iscritto che al compimento dei 67 anni di età non abbia raggiunto un minimo di 20 anni di contribuzione, spetta una pensione calcolata con il medesimo sistema contributivo previsto per i lavoratori iscritti all'INPS nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate. Ciò a condizione che l'importo del trattamento non risulti inferiore a 1,5 volte l'ammontare annuo dell'assegno sociale INPS (limite pari a circa 689 euro mensili del 2020).

Pensione di anzianità

Viene corrisposta a coloro che abbiano maturato i seguenti requisiti:

- il compimento del 60° anno di età;
- almeno 40 anni di effettiva iscrizione e contribuzione.

Per il riconoscimento della pensione di anzianità risultano utili gli anni per i quali è stato raggiunto, a partire dall'1 gennaio 2003, un limite di volume di affari professionale non inferiore a euro 8.950 rivalutato ogni anno. Per i geometri che iniziano la professione e si iscrivono per la prima volta alla Cassa, il limite è ridotto a un quarto per i primi due anni di iscrizione ed alla metà per i successivi tre anni, fino ai 30 anni di età.

Ai fini della maturazione del diritto alla pensione di anzianità è indispensabile la regolare iscrizione alla Cassa Geometri e il regolare versamento della contribuzione obbligatoria per tutto l'arco assicurativo di riferimento. Coloro che dopo la liquidazione della pensione di anzianità continuano l'esercizio della professione e i loro superstiti hanno diritto a supplementi di pensione, calcolati con metodo contributivo e da erogarsi ogni quadriennio, dopo il conseguimento del diritto a pensione nonché all'atto della cancellazione dall'Albo.

Pensione di inabilità

Viene corrisposta a qualsiasi età, con un minimo di 10 anni di contribuzione (5 in caso di inabilità causata da infortunio). Richiesto inoltre il riconoscimento dello stato di inabilità totale (100%), vale a dire che la capacità dell'iscritto all'esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia o infortunio sopravvenuti alla iscrizione, in modo permanente e totale tale da comportare un'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi lavoro; l'iscritto deve contestualmente cancellarsi dall'Albo.

Gli anni ai quali va commisurata la pensione di inabilità sono aumentati di 10, sino a raggiungere il massimo di 35, salvo che l'iscritto nel triennio precedente disponga di altri redditi, imponibili o esenti da imposte, in misura complessivamente superiore a 29.200 euro annui e non inferiore a 3.000 euro (importo rivalutabile).

Pensione di invalidità

Spetta a qualsiasi età con un minimo di 10 anni di contribuzione (5 in caso di infortunio). È richiesto il riconoscimento della perdita di almeno i 2/3 della capacità lavorativa. La misura della pensione è pari al 70% di quella prevista per l'inabilità. Non potrà essere inferiore a 2.100 euro (importo rivalutabile) e al trattamento interamente liquidato con metodo contributivo.

La pensione d'inabilità è ridotta proporzionalmente all'entità dei redditi conseguiti per attività lavorativa: meno 25% per reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo INPS (limite pari a 26.789 euro nel 2020); meno 50% se il reddito supera 5 volte l'ammontare annuo del minimo (limite pari a 33.487 euro del 2020).

Pensioni ai superstiti

La pensione di reversibilità spetta in caso di decesso di un pensionato; quella indiretta in caso di decesso di un assicurato con almeno 10 anni di contribuzione. I superstiti beneficiari sono il coniuge e i figli (minorenni, maggiorenni studenti sino a 21 anni e universitari sino a 26 anni, ovvero inabili e a carico del genitore defunto).

I titolari della pensione di reversibilità sono:

- il coniuge, nella misura e con l'aggiunta, per ogni figlio minorenni o maggiorenne inabile a proficuo lavoro, prevista dal comma 2 del presente articolo;
- in mancanza del coniuge o alla sua morte, ai figli minorenni e ai maggiorenni inabili a proficuo lavoro.

La misura della pensione è pari al 60% della pensione diretta percepita dal defunto o che sarebbe spettata al medesimo. Il titolare della pensione ha diritto a un'aggiunta del 20% per ogni altro superstite fino ad un massimo complessivo pari al 100% della pensione diretta.

Qualora la pensione originaria sia stata concessa prima del compimento del decennio di contributi dell'assicurato defunto, la pensione di reversibilità è ridotta di un decimo per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi.

MISURA E DECORRENZA DELLA PENSIONE

La pensione di vecchiaia decorre dal mese successivo al raggiungimento dei requisiti. La pensione di anzianità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di raggiungimento dei requisiti. Quella di inabilità e invalidità decorrono dal mese successivo alla presentazione della domanda. La pensione ai superstiti è fissata al mese successivo alla data del decesso del dante causa.

L'anzianità contributiva

L'anzianità contributiva è data dal totale di tutti i contributi versati nell'arco dell'intera carriera professionale. Ai fini del calcolo della pensione l'anzianità contributiva va suddivisa in 4 quote:

- quota A, costituita dagli anni di contribuzione maturati precedentemente al 31 dicembre 1997
- quota B, costituita dai contributi versati dall'1 gennaio 1998 al 31 dicembre 2002
- quota C, costituita dalle contribuzioni versate dall'1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2006
- quota D, costituita dalle contribuzioni versate a partire dall'1 gennaio 2007

La base pensionabile

Per la "Quota A": media annua dei 10 più elevati redditi professionali dichiarati ai fini IRPEF, negli ultimi 15 anni. Per le "Quote B, C e D": media annua dei 30 più elevati redditi professionali dichiarati ai fini IRPEF, negli ultimi 35 anni. Per le lavoratrici madri è prevista una agevolazione nel calcolo pensionistico e cioè la riduzione di due annualità per ogni figlio fino al limite di 25 anni sul numero dei più elevati redditi da utilizzare per il calcolo della media reddituale.

I redditi vengono rivalutati sulla base dell'inflazione (indici ISTAT).

L'aliquota di rendimento

L'importo annuo della pensione è calcolato applicando al reddito pensionabile un'aliquota di rendimento, per ogni anno di contribuzione, in modo diverso a seconda che ci si riferisca alla "Quota A", alla "Quota B", oppure alle Quote "C" e "D".

Quota A (normativa in vigore fino al 31 dicembre 1997):

- 2,00% fino a 48.850,00 euro di reddito pensionabile
- 1,71% da 48.851,00 a 73.150,00 euro
- 1,43% da 73.151,00 a 85.500,00 euro
- 1,14% da 85.501,00 a 97.550,00 euro

Quota B (normativa in vigore dall'1 gennaio 1998 al 31 dicembre 2002):

- 2,00% fino a 21.950,00 euro di reddito pensionabile
- 1,75% da 21.951,00 a 48.850,00 euro
- 1,50% da 48.751,00 a 73.150,00 euro
- 1,10% da 73.151,00 a 85.500,00 euro
- 0,70% da 85.501,00 a 97.550,00 euro

Quota C (normativa in vigore dall'1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2006):

- 1,75% fino a 48.850,00 euro di reddito pensionabile
- 1,50% da 48.851,00 a 73.150,00 euro
- 1,10% da 73.151,00 a 85.500,00 euro
- 0,70% da 85.501,00 a 97.550,00 euro

Quota D (normativa in vigore dall'1.1.2007):

- 1,75% fino a 11.750,00 euro di reddito pensionabile
- 1,50% da 11.751,00 a 35.250,00 euro
- 1,20% da 35.251,00 a 70.450,00 euro
- 0,90% da 70.451,00 a 93.950,00 euro
- 0,60% da 93.951,00 a 117.450,00 euro
- 0,30% da 117.451,00 a 152.650,00 euro

Dall'1 gennaio 2009 le annualità eccedenti la quarantesima vengono calcolate con il sistema contributivo.

Il calcolo pensionistico retributivo è attualmente commisurato alla media dei più elevati 25 redditi professionali degli ultimi 30 dichiarati ai fini IRPEF nell'arco contributivo di riferimento, rivalutati secondo gli indici **Istat*** (fino al 1997 la media è effettuata sui più elevati 10 redditi professionali degli ultimi 15 anni). La media ottenuta viene moltiplicata per l'aliquota di rendimento per ogni scaglione di reddito corrispondente (a partire da 1,75%) e quindi per l'anzianità contributiva maturata. Attualmente il calcolo è una sintesi di quattro pro rata introdotti dalle diverse normative succedutesi nel tempo, con le quali sono stati modificati l'arco dei redditi presi a riferimento per il calcolo della media reddituale, gli scaglioni di reddito e le aliquote di rendimento. Ai fini del calcolo retributivo vengono presi in considerazione solo i redditi al di sotto del tetto massimo stabilito ogni anno con delibera consiliare (cfr. tabella contributi).

Normativa in vigore sino al 31.12.97			Normativa in vigore dal 1.1.98 al 31.12.2002		
Primo calcolo in pro rata			Secondo calcolo in pro rata		
2%		sino a 48.850	2%		sino a 21.950
1,71%	da 48.851	sino a 73.150	1,75%	da 21.951	sino a 48.850
1,43%	da 73.151	sino a 85.500	1,50%	da 48.851	sino a 73.150
1,14%	da 85.501	sino a 97.550	1,10%	da 73.151	sino a 85.500
			0,70%	da 85.501	sino a 97.550
Normativa in vigore dal 1.1.2003 al 31.12.2006			Normativa in vigore dal 1.1.2007		
Terzo calcolo in pro rata			Quarto calcolo in pro rata		
1,75%		sino a 48.850	1,75%		sino a 11.750
1,50%	da 48.851	sino a 73.150	1,50%	da 11.751	sino a 35.250
1,10%	da 73.151	sino a 85.500	1,20%	da 35.251	sino a 70.450
0,70%	da 85.501	sino a 97.550	0,90%	da 70.451	sino a 93.950
			0,60%	da 93.951	sino a 117.450
			0,30%	da 117.451	sino a 152.650

Il calcolo pensionistico retributivo non può comunque essere inferiore a un determinato importo rivalutato anno per anno.

Valore della pensione minima

2007	7.347,92 euro
2008	7.494,88 euro
2009	7.623,79 euro
2010	7.870,04 euro
2011	7.929,07 euro
2012	8.051,97 euro
2013	8.300,00 euro
2014	8.500,00 euro
2015	8.600,00 euro
2016	8.650,00 euro
2017	8.650,00 euro
2018	8.650,00 euro

Dall'1 gennaio 2009 il calcolo in pro rata in vigore fino al 31 dicembre 1997 si applica solo per i redditi professionali dichiarati fino al 31.12.2008 (primo calcolo in pro rata). Dal 2013 è prevista la riduzione dal 100% al 75% della percentuale di rivalutazione dei redditi ai fini della media per il calcolo reddituale, che verrà applicata nel rispetto del principio del pro rata.

Misura della pensione contributiva

L'importo della pensione è determinato dal prodotto tra il montante individuale dei contributi e il coefficiente di trasformazione relativo all'età di pensionamento.

Coefficienti di conversione del montante contributivo validi dal 2019 al 2021

Età pensione	% da applicare al montante contributivo	Età pensione	% da applicare al montante contributivo
57	4,200	69	6,021
58	4,304	70	6,257
59	4,414	71	6,513
60	4,532	72	7,790
61	4,657	73	7,090
62	4,790	74	7,414
63	4,932	75	7,769
64	5,083	76	8,159
65	5,245	77	8,590
66	5,419	78	9,070
67	5,604	79	9,602
68	5,804	80	10,192

Divisori e coefficienti di conversione del montante contributivo validi dall'1 gennaio 2019

Età pensione	Divisori	% da applicare al montante contributivo
57	23,812	4,200
58	23,236	4,304
59	22,654	4,414
60	22,067	4,532
61	21,475	4,657
62	20,878	4,790
63	20,276	4,932
64	19,672	5,083
65	19,064	5,245
66	18,455	5,419
67	17,844	5,604
68	17,231	5,804
69	16,609	6,021
70	15,982	6,257
71	15,353	6,513

Cumulo gratuito

Dall'1 gennaio 2017, a seguito della L. 232/2016 i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, degli iscritti alla Gestione separata e alle forme sostitutive ed esclusive dell'AGO - comprese le Casse libero-professionali per iscritti ad Albo - possono cumulare gratuitamente i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione. Ciò a condizione che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni.

La facoltà può essere esercitata per la liquidazione dei seguenti trattamenti pensionistici:

- di vecchiaia con i requisiti anagrafici e contributivi previsti;
- anticipata con i requisiti contributivi previsti dalla legge vigente (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne fino al 31 dicembre 2026 (da adeguare alla speranza di vita per gli anni seguenti), con accesso al trattamento pensionistico trascorsi 3 mesi dalla maturazione del requisito contributivo (per effetto della cosiddetta finestra mobile);
- per inabilità;
- ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione presso una delle Gestioni assicurative interessate al cumulo.

Il criterio di calcolo dell'assegno ottenuto con il cumulo non segue la regola generalizzata del sistema contributivo, come nella totalizzazione, ma viene applicato il criterio del pro-quota, con le regole in vigore in ciascuna gestione.

A differenza di quanto avviene per la totalizzazione (decorrenza differita di 18 mesi per la pensione di vecchiaia e 21 mesi per la pensione di anzianità per effetto di finestra mobile), la pensione (vecchiaia/vecchiaia anticipata) ottenuta grazie all'istituto del cumulo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda.

Come chiarito dalla Circolare n. 140/2017 Inps, la pensione di vecchiaia in cumulo sarà erogata 'per formazione progressiva', con singole quote decorrenti alla maturazione dei singoli requisiti

anagrafici, contributivi e di status previsti dal singolo ordinamento pensionistico che concorra anche solo in parte alla definizione del trattamento pensionistico di vecchiaia in cumulo.

La quota di pensione anticipata in cumulo è interamente calcolata con il sistema contributivo di cui all'art. 33 reg. prev. della Cassa, quale che sia l'anzianità contributiva maturata presso la Cassa.

La decorrenza della pensione di inabilità è attribuita secondo i criteri vigenti nella gestione nella quale il lavoratore è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante. La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa e pertanto i trattamenti liquidati in base alle disposizioni sul cumulo devono avere decorrenza successiva all'1 febbraio 2013 (successiva all'1 febbraio 2017, in caso di contribuzione versata presso una Cassa professionale).

Previdenza.flash

Notizie e approfondimenti su Previdenza e Assistenza a cura della FNP CISL Lombardia

testi di Salvatore Martorelli e Paolo Zani



Per consulenza personalizzata e presentazione di eventuali domande

il Patronato INAS CISL è a tua disposizione.

Chiama il numero verde per trovare la sede più vicina



Rilasciato sotto Licenza [Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/it/).

Per ricevere direttamente "Previdenza Flash" inviate una e-mail a : p.zani@tuttoprevidenza.it con all'oggetto "Previdenza Flash" e come testo "sì"